

CAMB/2017/66 del 27/09/2017

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: **Approvazione dello schema di Accordo di Programma ai sensi dell'articolo 101, comma 10, del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n.152 e dell'art. 71 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque per la conduzione di una sperimentazione utile all'individuazione delle condizioni ottimali alle quali sia possibile smaltire le acque di vegetazione provenienti dai frantoi oleari all'interno di una rete fognaria dotata di idoneo sistema di trattamento finale.**

IL PRESIDENTE
F.to Tiziano Tagliani

CAMB/2017/66

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno 2017 il giorno 27 del mese di settembre alle ore 13.30 presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, via Cairoli 8/F - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG/AT/2017/5823 del 25 settembre 2017.

Sono presenti i Sigg.ri:

		ENTE			P/A
1	Azzali Romeo	Comune di Mezzani	PR	Sindaco	P
2	De Pascale Michele	Comune di Ravenna	RA	Sindaco	P
3	Giannini Stefano	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	A
4	Giovannini Michele	Comune di Castello d'Argile	BO	Sindaco	P
5	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	A
6	Reggianini Stefano	Comune di Castelfranco E.	MO	Sindaco	P
7	Tagliani Tiziano	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	P
8	Tutino Mirko	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno:

OGGETTO: Approvazione dello schema di Accordo di Programma ai sensi dell'articolo 101, comma 10, del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n.152 e dell'art. 71 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque per la conduzione di una sperimentazione utile all'individuazione delle condizioni ottimali alle quali sia possibile smaltire le acque di vegetazione provenienti dai frantoi oleari all'interno di una rete fognaria dotata di idoneo sistema di trattamento finale.

Vista la L.R. 23/12/2011, n. 23, recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente" che, con decorrenza 1° gennaio 2012:

- istituisce l'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- stabilisce la soppressione e la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. 30/6/2008, n. 10 (Autorità d'Ambito), disponendo il subentro di ATERSIR in tutti i rapporti giuridici dalle stesse instaurati;

visto lo Statuto dell'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti approvato con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012;

vista la Deliberazione n. 10/2012 con cui il Consiglio d'Ambito ha nominato il Direttore di ATERSIR nella persona dell'ing. Vito Belladonna;

considerato che:

- ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 152/06, le Regioni adottano le misure atte a conseguire, entro il 22.12.2015, l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato buono per i corpi idrici superficiali;
- ai sensi dell'art. 101, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 152/06 sono assimilate alle acque reflue domestiche, al fine dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari;
- al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è ammesso, ove l'ente di governo dell'ambito e il gestore d'ambito non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione;
- ai sensi dell'articolo 101, comma 10, del D.Lgs. 152/06 "le Autorità competenti possono promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati, al fine di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico e il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la possibilità di ricorrere a strumenti economici, di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di fissare, per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità";

verificato che vi è la necessità di procedere alla sottoscrizione di un apposito Accordo di Programma tra Regione, ATERSIR, HERA S.p.A. e Associazione Frantoiani Oleari dell'Emilia-Romagna al fine di garantire l'instaurarsi delle necessarie sinergie che consentano di verificare l'effettiva possibilità di smaltire le acque di vegetazione provenienti dai frantoi oleari nelle reti fognarie dotate di idonei trattamenti finali;

dato atto che l'Accordo che sarà stipulato ai sensi dell'art. 101, comma 10, del D.Lgs. n.152 del 2006, e successive modificazioni, e dell'art. 71 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, avrà come obiettivo la conduzione di una sperimentazione mirata ad individuare le condizioni ottimali alle quali sia possibile smaltire le acque di vegetazione provenienti dai frantoi oleari all'interno di una rete fognaria dotata di idoneo sistema di trattamento finale;

considerato altresì che l'eventuale costo della sperimentazione sarà sostenuto anche dal gestore del servizio idrico integrato Hera s.p.a. per la parte di competenza e che in tale eventualità detto importo graverà sulla tariffa del bacino di Bologna;

dato atto che la sottoscrizione delle suddette convenzioni non comporta impegni di spesa o diminuzione dell'entrata di ATERSIR e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267-2000 e s.m.i.;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267-2000 e s.m.i.;

a voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione (Allegato A);
2. di dare atto che alla sottoscrizione digitale della presente Convenzione provvederà il Direttore di ATERSIR, cui compete la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Agenzia ex art. 11, comma 2, della L.R. 23/2011;
3. di dare mandato al Direttore di apportare eventuali modifiche non sostanziali al testo degli schemi approvati con il presente atto;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;
5. di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 con voto espresso della maggioranza dei componenti per le ragioni d'urgenza motivate in premessa.

Allegato A

Schema di Accordo di Programma ai sensi dell'articolo 101, comma 10, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e dell'art. 71 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque per la conduzione di una sperimentazione utile all'individuazione delle condizioni ottimali alle quali sia possibile smaltire le acque di vegetazione provenienti dai frantoi oleari all'interno di una rete fognaria dotata di idoneo sistema di trattamento finale.

T R A

la Regione Emilia-Romagna, codice fiscale 80062590379, Viale Aldo Moro 52 - Bologna, qui rappresentata dall'Ing. Paolo Ferrecchi, in qualità di Direttore della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, di seguito Regione;

l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, codice fiscale 91342750378, Viale Aldo Moro 64 - Bologna, qui rappresentata dall'Ing. Vito Belladonna in qualità di Direttore, di seguito Agenzia;

la Società HERA S.p.A., codice fiscale e Partita Iva 04245520376, Viale Carlo Berti Pichat 2/4 - Bologna, qui rappresentata dal Dott. Franco Fogacci, in qualità di Direttore della Direzione Acqua di Hera S.p.A., di seguito Gestore;

l'Associazione Frantoiani Oleari dell'Emilia-Romagna, codice fiscale, con sede in -, qui rappresentato dal, di seguito Associazione;

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art.101, comma 7-bis;
- la propria deliberazione n. 1053 del 9 giugno 2003 concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2002, n. 258 recante "Disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 152/06, le Regioni adottano le misure atte a conseguire, entro il 22.12.2015,

l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato buono per i corpi idrici superficiali;

- ai sensi dell'art. 101, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 152/06 sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari;

- al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è ammesso, ove l'ente di governo dell'ambito e il gestore d'ambito non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione.;

- ai sensi dell'articolo 101, comma 10, del D.Lgs. 152/06 *"le Autorità competenti possono promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati, al fine di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico e il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la possibilità di ricorrere a strumenti economici, di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di fissare, per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità"*;

TENUTO CONTO CHE:

- l'olio extra vergine di oliva prodotto in Emilia Romagna viene ottenuto quasi tutto all'interno dei territori definiti e delimitati dai disciplinari di produzione;
- in Emilia Romagna la presenza della pianta di olivo nel territorio ha come riferimento le prime colline a ridosso della "costa adriatica romagnola" (attuali province di Rimini e Forlì-Cesena);
- dai dati disponibili in Regione risulta una superficie olivetata complessiva di circa 1.400 ettari e un patrimonio olivicolo stimato in circa 300.000 piante, di cui il 70% in

provincia di Rimini, il 20% in quella di Forlì-Cesena e il restante 10% in quella di Ravenna;

- la Provincia di Rimini risulta essere quella maggiormente interessata dalla presenza di frantoi oleari a livello regionale;

PRESO ATTO CHE:

- la produzione dell'olio d'oliva si concentra prevalentemente nei mesi tra ottobre e dicembre;
- le acque di vegetazione prodotte durante la campagna di trasformazione delle olive sono costituite prevalentemente dalle acque di lavaggio e da quelle di processo che negli impianti tradizionali sono quantificabili tra i 40 e i 120 litri per quintale di olive trattate rispettivamente;
- il carico organico delle acque di vegetazione, costituito da zuccheri, proteine, fenoli e polifenoli, è molto elevato;
- la domanda chimica di ossigeno (COD) è compresa tra 100 e 190 g/l di ossigeno e la domanda biochimica di ossigeno (BOD₅) tra 50 e 140 g/l di ossigeno;
- 1 m³ di acqua di vegetazione ha un BOD₅ equivalente a quello determinato da 100-200 m³ di acque reflue urbane;
- parte della Provincia di Rimini, e per l'esattezza i comuni di Rimini, Coriano, Santarcangelo, Verucchio, Poggio Torriana, Bellaria Igea Marina, è servita dall'impianto di depurazione di Santa Giustina;
- l'impianto di depurazione di Santa Giustina è composto da due linee di trattamento, una classica a fanghi attivi e una con membrane a ultrafiltrazione, ed ha una potenzialità di circa 560.000 abitanti equivalenti (AE);
- nel suo assetto attuale l'impianto di Santa Giustina è in grado di trattare le acque reflue di vegetazione provenienti da frantoi oleari compatibilmente con la capacità residua dell'impianto, atteso che le acque di vegetazione, per loro caratteristiche, risultano avere un carico organico molto elevato;

PRESO INOLTRE ATTO CHE HERA S.p.A., con Sede legale in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat 2/4, Registro Imprese di Bologna, Partita IVA e Codice Fiscale 04245520376, è il Gestore del Servizio Idrico Integrato nel territorio della provincia di Rimini in forza

della Convenzione di affidamento sottoscritta con l'autorità/Agenzia di Ambito di Rimini, atto sottoscritto in data 14/03/2002 scaduto il 14/03/2012 e tuttora vigente in regime di prorogatio in virtù di deliberazione Atersir n. 25 del 21/12/2012 fino alla decorrenza del nuovo affidamento;

RAVVISATA la necessità di procedere alla sottoscrizione di apposito Accordo di Programma tra Regione, Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, HERA S.p.A. e Associazione Frantoiani Oleari dell'Emilia-Romagna al fine di garantire l'instaurarsi delle necessarie sinergie che consentano di verificare l'effettiva possibilità di smaltire le acque di vegetazione provenienti dai frantoi oleari nelle reti fognarie dotate di idonei trattamenti finali;

DATO ATTO altresì che l'Accordo che sarà stipulato ai sensi dell'art. 101, comma 10, del D.Lgs. n.152 del 2006, e successive modificazioni, e dell'art. 71 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, avrà come obiettivo la conduzione di una sperimentazione mirata ad individuare le condizioni ottimali alle quali sia possibile smaltire le acque di vegetazione provenienti dai frantoi oleari all'interno di una rete fognaria dotata di idoneo sistema di trattamento finale;

Tutto ciò visto, considerato, tenuto conto, preso atto, ravvisato e dato atto
si conviene e si sottoscrive il presente Accordo di Programma

Art. 1

Finalità e obiettivi

1. Il presente Accordo di Programma, stipulato ai sensi dell'art. 101, comma, 10 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 71 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, disciplina i rapporti tra la Regione, il Comune, l'Agenzia, il Gestore e l'Associazione, al fine di individuare le modalità alle quali sia possibile smaltire le acque di vegetazione provenienti dai frantoi oleari all'interno di una rete fognaria dotata di idoneo sistema di trattamento finale. A tale scopo, vista la cospicua presenza di frantoi oleari nella Provincia di Rimini nonché l'assetto attuale della rete fognaria a servizio dell'agglomerato di Rimini e la capacità di trattamento dell'impianto di depurazione di Santa Giustina, si individua in tale porzione del territorio regionale quella più indicata allo scopo.
2. Per perseguire le finalità di cui al comma 1, i soggetti sottoscrittori considerano obiettivo primario del presente Accordo attuare una sperimentazione limitata nel tempo (alla campagna di spremitura delle olive) tale da fornire dati

analitici utili a valutare la possibilità di rendere possibile lo scarico delle acque di vegetazione provenienti dai frantoi oleari all'interno di una rete fognaria dotata di idoneo sistema di trattamento finale, fermo restando che l'ammissibilità di un nuovo scarico andrà valutato caso per caso alla luce della compatibilità del carico inquinante delle acque di vegetazione con la rete fognaria e l'impianto di depurazione. Gli accordi operativi che regoleranno la sperimentazione saranno meglio definiti dal Gruppo di Lavoro Tecnico di cui al successivo art. 7.

Art. 2

Oggetto

1. Al fine di individuare le modalità alle quali sia possibile smaltire le acque di vegetazione provenienti dai frantoi oleari all'interno di una rete fognaria dotata di idoneo sistema di trattamento finale, verrà condotta una sperimentazione su di un frantoio della Provincia di Rimini, che per volumi di produzione e caratteristiche degli impianti disponibili risulti idoneo alla conduzione della sperimentazione, il cui scopo sarà quello di:
 - a) individuare, in relazione alla capacità di trattamento dell'impianto di depurazione di Santa Giustina e del carico organico associabile al singolo scarico di acque di vegetazione, la quantità massima giornaliera di acque di vegetazione che, a regime, sarebbe possibile trasferire alla rete fognaria senza creare pregiudizio al sistema nel suo complesso;
 - b) definire le modalità con cui, a regime, dovrebbero essere trasferite alla rete fognaria le acque di vegetazione;
 - c) definire le modalità di controllo e di gestione generiche delle acque di vegetazione ad opera dei singoli frantoi che a regime potrebbero essere interessati dalla attività di scarico in rete delle acque di vegetazione, fermo restando che le modalità di controllo e gestione degli scarichi saranno valutati caso per caso e all'occorrenza implementati in numero di parametri, frequenza ecc.;
 - d) definire i possibili costi del servizio di fognatura e depurazione da imputare ai frantoi oleari a fronte di un'analisi costi benefici che, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di definizione dei sistemi tariffari del Servizio Idrico Integrato, tenga conto della sostenibilità degli stessi ad opera dei frantoiani.

Art. 3
Durata dell'Accordo

1. La sperimentazione, di cui al presente Accordo, si svilupperà in un arco temporale di circa 45 giorni durante i quali:
 - a) andranno raccolti i dati sulla qualità e quantità delle acque di vegetazione in uscita dal frantoio interessato dalla sperimentazione al fine di verificare la compatibilità degli scarichi con la capacità di trattamento dell'impianto;
 - b) andranno raccolti i dati relativi ai parametri sensibili in ingresso ed uscita dall'impianto di depurazione di Santa Giustina (quali i Fenoli Totali) e dovrà essere effettuato un controllo circa l'incidenza degli odori alle centraline di sollevamento ubicate lungo la rete fognaria nel tratto interessato dal transito delle acque di vegetazione;
 - c) andranno raccolti i dati relativi ad eventuali costi specifici di gestione dell'impianto di Santa Giustina al fine di individuare l'eventuale costo del servizio da imputare in capo ai frantoi oleari in un sistema a regime.

2. Il presente accordo potrà essere rinnovato, fatto salvo il recepimento di nuove norme in materia e le modifiche e gli affinamenti che si rendessero necessari a seguito della fase di sua prima applicazione.

Art. 4
Quadro economico di riferimento

1. I costi per la raccolta delle informazioni di cui all'art. 3 nonché i costi derivanti dall'attività di gestione e controllo di cui al successivo art. 6, saranno sostenuti dal Gestore e dal Titolare del frantoio interessati dalla sperimentazione, attraverso l'Associazione, per le parti di propria competenza.

Art. 5
Impegni dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma

1. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo si impegna a garantire, per quanto di rispettiva competenza, il rispetto degli impegni di seguito indicati:
 - la **Regione** si impegna a presidiare il rispetto del presente Accordo e a coordinare tutte le attività che da esso conseguono;
 - l'**Agenzia** si impegna a riconoscere al Gestore gli eventuali costi di gestione extra sopportati nel corso della sperimentazione e ad individuare una potenziale

tariffa da applicare, a regime, ai frantoiani, tenendo conto, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di definizione dei sistemi tariffari del Servizio Idrico Integrato, della sostenibilità di questa da parte degli stessi;

- il **Gestore** si impegna allo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo di propria competenza di cui al successivo art. 6 e a mettere in atto tutte le azioni necessarie a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Accordo;
- l'**Associazione** si impegna a verificare che il frantoio interessato dalla sperimentazione provveda allo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo di propria competenza di cui al successivo art. 6 e a mettere in atto tutte le azioni necessarie a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Accordo.

2. I soggetti sottoscrittori del presente Accordo si impegnano ad organizzare un evento pubblico nel corso del quale verranno presentati i principali risultati dell'esperienza nonché i dati di cui al punto 1. dell'art. 3.

Art. 6 Accordi operativi

1. La durata della sperimentazione dello scarico in pubblica fognatura delle acque di vegetazione provenienti dall'idoneo frantoio individuato sarà di circa 45 giorni con inizio da stabilirsi ad opera del Gruppo di Lavoro Tecnico di cui al successivo art. 7.
2. Prima dell'avvio della sperimentazione verrà effettuato un sopralluogo di verifica degli impianti di pre-trattamento dei reflui di frangitura, installati presso il frantoio individuato come idoneo e saranno raccolti tutti i dati necessari per avviare e gestire la sperimentazione stessa.
3. Il frantoio interessato dalla sperimentazione dovrà provvedere ad installare adeguato sistema di dosaggio utile a trasferire le proprie acque di vegetazione alla rete fognaria (pompa, tubazioni, ecc.) e a predisporre un registro in cui verranno registrati gli orari di scarico ed eventuali interventi sugli impianti. Inoltre, il frantoio dovrà comunicare ad HERA S.p.A. l'avvio delle attività di frangitura in modo da poter programmare l'attività di campionamento dello scarico in fognatura.
4. Le acque di vegetazione prodotte dal frantoio individuato per la sperimentazione dovranno essere stoccate per un periodo non inferiore ai 10 giorni prima della loro immissione in fognatura. Su di queste verranno effettuati più campionamenti onde verificare l'andamento quali-quantitativo dei parametri

- di maggior interesse al fine del trattamento presso l'impianto di depurazione di Santa Giustina.
5. Lo scarico delle acque di vegetazione potrà avvenire solo nelle ore diurne (18 ore circa) e andrà rigorosamente sospeso nelle ore notturne e in caso di precipitazioni intense. Il volume giornaliero inviato andrà preventivamente concordato da parte del gestore del frantoio con il Gestore della rete. Durante la sperimentazione potrà essere previsto il progressivo aumento del dosaggio settimanale (ad esempio 2.000 l/g > 3.000 l/g > 4.000 l/g > 5.000 l/g > 7.000 l/g) al fine di individuare i volumi ottimali di scarico per il corretto funzionamento dell'impianto finale di trattamento.
 6. Il Gestore della rete effettuerà uno o più campionamenti settimanali dei reflui in ingresso ed in uscita all'impianto di depurazione di Santa Giustina onde verificare l'andamento quali-quantitativo dei parametri di maggior interesse ai fini della valutazione degli effetti della sperimentazione (vedi Fenoli Totali e Solidi Sospesi). Inoltre, il Gestore provvederà ad effettuare campionamenti delle acque reflue anche lungo la rete fognaria, ed in particolare presso i sollevamenti presenti lungo il tracciato.
 7. Nel caso in cui dovessero verificarsi condizioni di anomalia di funzionamento da parte dell'impianto di depurazione di Santa Giustina tali da far ritenere l'impossibilità di rispettare i limiti allo scarico previsti per questo, la sperimentazione andrà sospesa immediatamente sino al ripristino delle condizioni ottimali di funzionamento dell'impianto che ne consentano la ripresa. In tal caso, la sperimentazione potrà essere sospesa in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio del Gestore su semplice comunicazione da parte di quest'ultimo a tutti i soggetti sottoscrittori del presente Accordo.
 8. Il frantoio interessato dalla sperimentazione dovrà mantenere attiva l'attuale possibilità di smaltimento delle acque di vegetazione al fine di minimizzare il rischio di sospensione dell'attività di molitura qualora vi fosse la necessità di sospendere la sperimentazione interrompendo di conseguenza lo scarico delle medesime acque in fognatura.

Art. 7

Gruppo di Lavoro Tecnico

1. Al fine di fornire il necessario supporto tecnico e valutare lo stato di attuazione del presente Accordo di Programma, i soggetti sottoscrittori concordano sull'opportunità di istituire un Gruppo di Lavoro Tecnico composto da rappresentanti degli Enti sottoscrittori e da ARPA EMR in qualità di supporto tecnico della Regione.

2. Il Gruppo di Lavoro è nominato con atto del Direttore della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo.
3. Il Gruppo di Lavoro si riunisce entro 7 giorni dalla sua istituzione, ed è presieduto dai rappresentanti della Regione che provvedono anche alle convocazioni. In seguito, il Gruppo di Lavoro si riunirà periodicamente o su richiesta dei singoli membri.
4. Il monitoraggio dell'Accordo attiene in particolare al rispetto delle modalità di gestione e controllo di cui all'art. 6, alla raccolta delle informazioni utili ai fini di quanto disposto all'art. 2., alla verifica dell'efficacia delle azioni intraprese ai fini del raggiungimento degli obiettivi.
5. A seguito del periodo di prima attuazione del presente Accordo, il Comitato valuterà i risultati del monitoraggio al fine del proseguimento delle attività.
6. Tutti gli atti prodotti dal Comitato in relazione al presente Accordo saranno depositati presso la Regione.

Firmato digitalmente il.....

Per la Regione Emilia-Romagna

Per l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti

Per la Società HERA S.p.A.

Per l'Associazione dei Frantoiani Oleari dell'Emilia-Romagna

Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 66 del 27 settembre 2017

Oggetto: **Approvazione degli schemi di Accordo di Programma ai sensi dell'articolo 101, comma 10, del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n.152 e dell'art. 71 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque per la conduzione di una sperimentazione utile all'individuazione delle condizioni ottimali alle quali sia possibile smaltire le acque di vegetazione provenienti dai frantoi oleari all'interno di una rete fognaria dotata di idoneo sistema di trattamento finale.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il direttore

F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 27 settembre 2017

Il Presidente

F.to Tiziano Tagliani

Il Direttore

F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 10 Ottobre 2017

Il Direttore

F.to Ing. Vito Belladonna